

# LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO



## Misure ed Azioni previste dalle ordinanze del Sindaco n. 76 e 77 del 4 ottobre 2022

La particolare conformazione orografica e territoriale della pianura Padana di cui fa parte anche la Regione Veneto e tutti i suoi Comuni, unitamente alla scarsa ventilazione, favorisce il ristagno degli inquinanti atmosferici (NOx, SOx, PM 10, PM 2,5, IPA, ecc...) ed il costante superamento di alcuni di essi, tra questi il PM 10 (polveri sottili).

A causa del costante e continuo superamento dei valori limite di PM 10 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 10 novembre 2020, causa C-644/2018, ha condannato lo Stato Italiano per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, a causa del sistematico e continuo superamento dei valori limite del PM 10 (50 ug/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile) in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento.

Per effetto di detta sentenza e, a seguito delle disposizioni emanate dalla Regione Veneto con propria D.G. n. 238/2021, e, a seguito di quanto scaturito dai T.T.Z. (tavoli tecnici zonali) tenutesi nel corso del 2022, il Comune di Sona, ha emanato il 4 ottobre 2022, le ordinanze n. 76 e 77 nelle quali sono stabilite rispettivamente le azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel periodo dal 5 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e le disposizioni relativamente all'uso di impianti termici compresi quelli alimentati a biomassa legnosa; detta situazione di criticità della qualità dell'aria, è determinata sia per le particolari condizioni orografiche, meteorologiche in cui si trovano i Comuni del Veneto e non solo, sia per alcune fonti emissive (circolazione veicolare, impianti di riscaldamento alimentati a combustibile tradizionale, a biomassa vegetale, ecc...) con conseguente incremento delle concentrazioni di inquinanti in particolare di PM 10 oltre i limite di legge.

Si riportano di seguito le attività ed i settori responsabili di questo stato critico della qualità dell'aria interessati dalle azioni e limitazioni stabilite dalle predette ordinanze che dovranno essere attuate e rispettate da parte di ogni cittadino nei periodi stabiliti dalle ordinanze medesime.

## TRAFFICO VEICOLARE



Dal 5 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 dalle ore 8.30 alle 18.30, dal lunedì a venerdì, fatta eccezione per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 (festività natalizie), è fatto divieto di circolazione alle seguenti categorie di



veicoli:

### ● ALLERTA - VERDE ●

Autoveicoli:

- Benzina Cat. M e N EURO 0, EURO 1

- Diesel Cat. M e N EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4

Ciclomotori:

Cat. L EURO 0

### ● ALLERTA 1 – ARANCIO ●

Autoveicoli:

- Benzina Cat. M e N EURO 0, EURO 1, EURO 2

- Diesel Cat. M EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e EURO 5

Cat. N EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4

Ciclomotori:

Cat. L EURO 0, EURO 1

### ● ALLERTA 2 – ROSSO ●

Autoveicoli:

- Benzina Cat. M e N EURO 0, EURO 1, EURO 2

- Diesel Cat. M EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e EURO 5

Cat. N EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e limitatamente nelle ore

8.30-12.30, anche EURO 5

Ciclomotori:

Cat. L EURO 0, EURO 1

Sono previste alcune deroghe ai divieti sopra elencati che riguardano casi e situazioni ben specifici che qui ci limitiamo ad elencarne alcuni (veicoli che circolano per motivi sanitari indifferibili, veicoli al servizio di portatori di handicap, veicoli in uso ai lavoratori, veicoli degli ospiti delle strutture ricettive, veicoli che effettuano car-pooling, veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, etc..) invitando il cittadino che dovrà attuarle, all'attenta lettura dell'ordinanza n.76 del 4 ottobre 2022 pubblicata sul sito internet del Comune.

N.B.: l'Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio ● o rosso ● invierà ai Comuni interessati una mail informativa; i Comuni provvederanno a loro volta a renderli noti alla cittadinanza tramite i canali di informazione tradizionali (internet, social, display luminosi, ecc...).

I divieti di circolazione di cui sopra non si applicano alle seguenti arterie che attraversano il territorio comunale di Sona:

- S.R. 11

- S.P. n. 26

## AUTODICHIARAZIONE

Il titolo autorizzativo per la circolazione in deroga è costituito da un'autocertificazione scaricabile sul sito internet del Comune.

## **Divieto di mantenere acceso il motore:**

**1-degli autobus**, compresi quelli di linea, in genere nella **fase di stanziamento** ed anche ai **capolinea**, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La **partenza dei veicoli** deve essere **immediatamente successiva all'accensione del motore**;

**2--degli autoveicoli in sosta** e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle **zone abitate**;

**3--degli autoveicoli per arresto** della circolazione di durata **maggiore di un minuto** in **corrispondenza** di particolari **impianti semaforici e di passaggi a livello**;

**4-dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel** durante le soste.

## **LIMITAZIONE DELLE TEMPERATURE NELLE ABITAZIONI CIVILI (singole abitazioni, condomini, ecc...)**

L'ordinanza N. 76 del 4 ottobre 2022 stabilisce che le temperature all'interno delle civili abitazioni, condomini, uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali e assimilabili, attività sportive, ecc... non deve essere superiore ai 19°C (con tolleranza di 2°C),



Il D.P.R. n. 412/1993 prevede l'accensione degli impianti di civile abitazione (case singole e condomini) per un massimo di n. 14 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.

La variazione di qualche grado di temperatura all'interno degli edifici può portare a notevoli aumenti o diminuzioni dei consumi dei combustibili e di conseguenza delle emissioni in atmosfera.

## **LIMITAZIONE DELLE TEMPERATURE NELLE AZIENDE INDUSTRIALI – ARTIGIANALI ED ASSIMILABILI**

L'ordinanza stabilisce che all'interno delle attività industriali, artigianali ed assimilabili la temperatura non deve essere superiore ai 17 °C (con tolleranza di 2°C).

## **AGRICOLTURA**

L'ordinanza prevede che in caso di raggiungimento del livello di allerta 1- arancio, debba essere sospesa qualsiasi attività di spandimento liquami zootecnici, tranne nel caso di spandimento mediante iniezione o con interrimento immediato.



## **GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA**



L'ordinanza N. 77 del 5 ottobre 2022 prevede che dal 5 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **3 stelle**, in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo.

## ALTRE AZIONI (divieti)

**Divieto di effettuare combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;



1. **Divieto di effettuare falò rituali**, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite **deroghe** nel corso di **manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali**, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite specifica richiesta da inoltrare al Comune di Sona - Ufficio Ambiente); il falò rituale non dovrà comunque superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e si dovrà utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di foglie e/o aghi per limitare la fumosità);
2. **Divieto di climatizzare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:  
- **cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.**

## SANZIONI

Per le violazioni relative al divieto di circolazione stabilite nell'ordinanza, n. 76 è prevista una sanzione amministrativa da € 168,00 ad € 679,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni e quelle dell'ordinanza n. 77, è soggetta alle disposizioni dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 che prevede una sanzione che va da 25 € a 500 €.

E' evidente che per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare dei PM 10, è indispensabile l'impegno e la partecipazione di ogni cittadino nell'osservare ed attuare le azioni previste dalle ordinanze n. 76 e 77 del 4 ottobre 2022, il cui scopo non è solo quello di disporre dei divieti, ma sensibilizzare e rendere consapevole ogni cittadino dell'importanza di adottare comportamenti virtuosi ed azioni sostenibili finalizzati a ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera a beneficio della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo.

E' senz'altro questo un impegno importante e gravoso per i cittadini chiamati giornalmente ad attuare le misure previste dalle predette ordinanze, lo è per l'Amministrazione Comunale chiamata ad adottare provvedimenti finalizzati a far rientrare il livello di concentrazione di PM 10, entro i limiti di legge, così come imposto dalla sentenza-condanna della Corte di Giustizia Europea, e, in adempimento alle normative statale e regionale di riferimento.

Confidiamo nell'impegno quotidiano e costante di tutti per raggiungere l'importante obiettivo stabilito dalle normative vigenti di una significativa riduzione dell'inquinamento da PM 10.

I ns. Uffici Ambiente e della Polizia Locale sono a disposizione per fornire ogni utile chiarimento in merito alla corretta applicazione delle misure da attuare nel rispetto delle ordinanze predette.

Le ordinanze ed il presente documento redatto a titolo esemplificativo, sono consultabili sul sito internet del Comune.

**L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA**  
Roberto MERZI

**IL SINDACO**  
Gianluigi MAZZI